



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza

LA DIRIGENTE

- VISTO** il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione relativo alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.Lgs. 297/94;
- VISTA** la Legge n. 124 del 03.05.99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare gli artt. 1, 2, 6 e 11 comma 9;
- VISTA** la Legge n.296 del 27/12/2006 con la quale è stata disposta la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
- VISTO** il D.M. n. 235/2014, concernente l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17;
- VISTO** il decreto di questo ufficio prot. 3976/U del 22 agosto 2014 con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive, del personale docente di ogni ordine e grado ed educativo, della provincia di Potenza valide per il triennio 2014/2017 e successivi decreti di rettifica ed integrazione;
- VISTO** il decreto di questo ufficio prot. 3013 del 20 luglio 2015 con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive, del personale docente di ogni ordine e grado ed educativo, della provincia di Potenza aggiornate a seguito dello scioglimento delle riserve indicate all'art. 1, 2, 3 e 4 del D.M. n.325/2015;
- VISTO** il D.M. 495 del 22/06/2016 concernente l'aggiornamento delle predette graduatorie ad esaurimento del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e del personale educativo, valevoli per il triennio 2014/2017;
- VISTI** i decreti di questo ufficio prot. 7002 del 26/08/2016 con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento aggiornate del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017;
- VISTO** il D.M. n. 400 del 12/06/2017 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 2014/2017;
- VISTO** il D.M. n. 506 del 19/06/2018 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 2014/2017 e prorogate fino all'a.s. 2018/19 ai sensi della Legge 25 febbraio 2016 n. 21;
- VISTO** il decreto di questo ufficio n. 361 del 03/08/2018, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento aggiornate del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.M. n.374 del 24 aprile 2019 con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/22;
- VISTI** il decreto di questo ufficio n. 286 del 22/07/2019, e il successivo decreto di rettifica, prot. 299 del 16/08/2019, con i quali sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento aggiornate del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2019/2022 e successivi decreti di rettifica ed integrazione;
- VISTO** il decreto di questo ufficio n. 302 del 29/07/2020, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento aggiornate del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado ai sensi del D.M. n. 36 del 23/06/2020;
- VISTO** il decreto di questo ufficio n. 377 del 23/07/2021, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento aggiornate del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado ai sensi del D.M. n. 178 del 16/06/2021;



- VISTO** l'art. 4 comma 1-bis del Decreto Legge n. 87/2018 convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2018 che riporta disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell'Infanzia e Primaria;
- VISTO** in particolare il comma 1-bis della legge n. 96 agosto 2018, come modificato dall'articolo 1-*quinques* della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, il quale stabilisce che *“al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico”*;
- VISTE** le note MIUR prot. 45988 del 17/10/2018 e prot. 47743 del 29/10/2018, relative agli adempimenti degli Uffici Scolastici in attuazione dell'ex articolo 4, commi 1 e 1-bis del Decreto Legge n. 87/2018, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 96/2018, con le quali il MIUR impartisce istruzioni in merito ai provvedimenti che questo Ufficio deve adottare;
- VISTE** le sentenze del Consiglio di Stato espresse nelle Adunanze Plenarie n. 11 del 20/11/2017, n. 4 e n. 5 del 27/02/2019;
- VISTA** la nota MIUR prot. 1899 del 7 ottobre 2019, relativa agli adempimenti degli Uffici in ordine agli esiti del contenzioso in esame, a seguito delle suddette sentenze del Consiglio di Stato espresse;
- PRESO ATTO** della nota MI prot. 709 del 20 maggio 2020, riguardante l'applicazione della normativa vigente in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato del personale docente a seguito di sentenza;
- VISTA** la nota M.I. prot. 13901 del 03.06.2020, con cui l'Amministrazione centrale ha fatto pervenire indicazioni circa il *“Contenzioso seriale concernente l'inserimento in G.A.E. dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito ante a.s. 2001/02”* in cui è stato precisato che *“l'Amministrazione non sia tenuta ad attendere il passaggio in giudicato della sentenza sfavorevole per conformarsi alle relative statuizioni, essendo la sentenza immediatamente esecutiva, salvo il caso della sua eventuale sospensione”*;
- VISTA** la nota MI prot 26841 del 5 settembre 2020, recante istruzioni ed indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e ATA per l'a.s. 2020/21;
- VISTO** l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 547/2016 relativa al ricorso n. 10375/2015, depositata il 19/02/2016, la quale, *«avuto riguardo al costante orientamento cautelare favorevole espresso dalla Sezione in materia, dovendosi, per l'effetto, nelle more della decisione del merito, tutelare l'interesse delle parti mediante l'inserimento delle stesse con riserva in graduatoria»*, *«dispone l'ammissione con riserva dei ricorrenti in graduatoria»*
- VISTI** i propri decreti prot.n. 1424 dell'08/03/2016 e prot.n. 1590 del 15/03/2016 con i quali si è dato esecuzione all'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 547/2016 inserendo i ricorrenti COVIELLO PINA, nata il 26/08/1977, e DE MITO ANGELAMARIA, nata il 17/04/1977, a pettine e con riserva nelle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente - terza fascia - della scuola dell'infanzia e primaria valide per il triennio 2014/2017.
- PRESO ATTO** dell'ordinanza n. 03635/2021, pubblicata il 02/07/2021, con cui il Consiglio di Stato -Sezione Sesta - ha respinto il ricorso R.G. 04367/2021 e la sentenza del TAR del Lazio n. 12237/2020 su ricorso R.G. n.10705/2015 proposto dai docenti in possesso del diploma magistrale conseguito ante 2001/2002;



- RITENUTO** di dover dare esecuzione alla predetta Ordinanza emessa del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) n.03635/2021., procedendo al depennamento delle insegnanti COVIELLO PINA e DE MITO ANGELAMARIA dalle rispettive graduatorie ad esaurimento e conseguenti operazioni giuridiche previste dalle citate norme nei confronti delle ricorrenti destinatarie della sentenza di rigetto, di cui al seguente prospetto;
- RITENUTO** che trattasi di provvedimenti a contenuto vincolato per i quali non trova applicazione la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 e che, comunque, ai sensi dell'art. 21 octies della Legge sopracitata, ciò non avrebbe determinato un contenuto diverso del presente provvedimento;
- VISTO** l'articolo 33, comma 2, del D.Lgs 104/2010 (cd. Codice del Processo Amministrativo) in base al quale *"le sentenze di primo grado sono esecutive"*;

DECRETA

Per le motivazioni esposte nelle premesse del presente decreto, che ne rappresentano parte integrante, in esecuzione dell'Ordinanza emessa del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) n.03635/2021, pubblicata in data 02/07/2021, il depennamento delle insegnanti succitate e sottoelencate, inserite "con riserva", dalle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente – terza fascia – della scuola dell'infanzia e primaria, nonché dalle relative graduatorie d'istituto di I fascia, con decorrenza immediata e con effetto retroattivo e conseguentemente validità del relativo servizio prestato ai soli fini economici e non giuridici ai sensi dell'articolo 2126 c.c., 1° comma, secondo il quale, *"La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione"*, restano salvi i diritti patrimoniali acquisiti dal docente in seguito alla conclusione del contratto, risolto con il presente decreto.

I Dirigenti Scolastici delle scuole dove le insegnanti risultano inserite apporteranno le correlate modifiche alle graduatorie di prima e seconda fascia di loro competenza, provvedendo alla cancellazione dei docenti dalla prima fascia di Istituto, consentendone la permanenza o l'inserimento in seconda fascia e dandone altresì formale comunicazione allo scrivente Ufficio degli avvenuti adempimenti.

DATI ANAGRAFICI	Data di nascita	GAE DI CANCELLAZIONE	Stato Giuridico	Sede di servizio	EFFETTO SUL CONTRATTO
COVIELLO PINA	26/08/1977	AAAA EEEE	Supplenza - Primaria posto comune, servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche (30/06/2022) NOMINA DA GAE	Istituto Comprensivo Sinisgalli - POTENZA (PZEE879012)	Nessun effetto sul contratto
DE MITO ANGELAMARIA	17/04/1977	AAAA EEEE	Supplenza - Primaria posto comune, servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche (30/06/2022) NOMINA DA GAE	Istituto Comprensivo "Ferrara Marottoli" MELFI (PZEE84202C)	Nessun effetto sul contratto

L'Amministrazione si riserva fin d'ora, ai sensi della Legge n. 241/1990, la possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti dall'ordinamento.

LA DIRIGENTE

- Debora INFANTE-

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse



All'ins.te Coviello Pina per il tramite dell'IC Sinisgalli Potenza	
All'ins.te De Mito Angelamaria per il tramite dell'IC Ferrara-Marottoli di Melfi	
Al Dirigente Scolastico dell'IC Sinisgalli Potenza	SEDE
Al Dirigente Scolastico dell'IC Ferrara-Marottoli di Melfi	SEDE
Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali e non statali della Provincia	LORO SEDI
All'USR Basilicata	SEDE
Alle OO.SS. provinciali comparto "Istruzione e Ricerca"	LORO SEDI
Agli AA.TT. della Repubblica	LORO SEDI